

TRIBUNALE FEDERALE ACI SPORT
Sent. 13 /24

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (Relatore), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 6 marzo 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del licenziato Antonio Piazza, (lic conc/cond 74309).

FATTO

1. – Con atto di deferimento n. 43\23 la Procura Federale di ACI Sport espone –su segnalazione del Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi- che nel corso della 66.ma “Salita dei Monti Iblei” tenutasi dal 29 settembre al 1° ottobre 2023, il licenziato Antonio Piazza, che vi partecipava in qualità di conduttore, ha abbandonato, con la vettura di gara, il parco chiuso senza autorizzazione.
2. – Nell’atto di deferimento la Procura Federale, contestata all’imputato la violazione degli articoli 8.1. e 147 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha chiesto l’applicazione al medesimo della sanzione della sospensione delle licenze per giorni novanta e dell’ammenda di euro 1.500,00 in ottemperanza agli articoli 217, 227.8 lettere B e C, 227.11 e 227.12 del Regolamento Sportivo Nazionale, tenuto conto del principio di effettività ex art. 229 del medesimo Regolamento.
3. - Nel corso dell’udienza del 6 marzo 2024 sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo per la Procura Federale, che si è riportato al deferimento ed ha insistito per l'accoglimento delle richieste; e l'Avv. Ottaviano Gueli in difesa del Signor Antonio Piazza, che ha chiesto che vengano sentiti i Commissari tecnici della gara per accertare che gli stessi abbiano comunicato al deferito di lasciare il parco chiuso.
4. - Al termine della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e si è riunito in camera di consiglio.

DIRITTO

1. - Il licenziato deve essere riconosciuto responsabile del fatto contestatogli.
Premette il Collegio che le richieste istruttorie di audizione dei Commissari tecnici della gara –che, secondo la tesi della difesa dell’imputato, avrebbero autorizzato quest’ultimo ad abbandonare il

parco chiuso- sono irrilevanti e pertanto non possono essere accolte, atteso che il fatto storico contestato dal Requirente è stato accertato dalla decisione n. 2 dei Commissari Sportivi, confermata dalla Corte Sportiva d'Appello con sentenza n. 16\2023.

Quest'ultima reca la seguente motivazione: *“Dal verbale dei Commissari sportivi emerge infatti che alle ore 18 è stato comunicato al sig. Piazza la necessità di far permanere il veicolo in parco chiuso per le necessarie verifiche. Emerge altresì che il medesimo è stato convocato per le 20 e 15 e che non si è presentato, limitandosi a far pervenire una mail delle 20:50 in cui egli si dichiara “costretto ad accettare la squalifica per potere essere libero di rientrare a casa”. Il tenore delle dichiarazioni è inequivoco e lascia chiaramente intendere che l'appellante era pienamente consapevole, non solo della circostanza che il regime di parco chiuso fosse ancora in essere, ma anche che le conseguenze del relativo abbandono avrebbero condotto alla sicura esclusione dalla gara....*

Le medesime considerazioni avevano indotto la Corte Sportiva d'Appello a respingere le richieste di assunzione di prova orale.

2. - Peraltro non hanno trovato efficace smentita da parte dell'incolpato le motivazioni addotte dai Commissari Sportivi nell'occasione: *“...sentito il Concorrente Antonio Piazza verso le ore 18.00 presso la sede dei Commissari Sportivi il quale dichiara che non era in possesso della documentazione al riguardo; alla stessa è stato comunicato che la sua vettura doveva essere comunque sottoposta a verifica; verso le ore 19,45 il Commissario Tecnico Nazionale comunicava (vedi Rapporto n. 2) che il Concorrente n. 229 Piazza Antonio ha abbandonato il Parco Chiuso. Il Concorrente è stato preliminarmente convocato telefonicamente dall'addetto alle Relazioni con i concorrenti, numerose volte senza nessun esito e successivamente dai Commissari Sportivi con formale Convocazione n. 1 presso la Direzione di Gara per le ore 20.15; alla suddetta convocazione non si è avuto nessun riscontro. Successivamente alle ore 20.50 il Concorrente n. 29 Piazza Antonio ha inviato una email (che si allega) al Direttore di Gara, in cui dichiarava l'abbandono del Parco chiuso per motivi familiari.”*

3. - In definitiva, il fatto è stato accertato in due gradi di giudizio sportivo sulla base di ammissioni scritte del medesimo incolpato, e quanto su rassegnato milita in senso del tutto opposto rispetto alla prospettazione difensiva del medesimo in questo giudizio, basata su di una pretesa autorizzazione ad abbandonare il parco chiuso.

4. – A tanto segue, oltre alla reiezione dell'istanza istruttoria dell'incolpato, anche l'accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dal Procuratore Federale.

Invero, al licenziato era stata richiesta documentazione tecnica inerente la vettura di gara; egli aveva dichiarato di non esserne in possesso; pertanto, al medesimo era stata intimata la verifica tecnica

della vettura; di fatto, egli si è sottratto a detta verifica mediante l'abbandono non autorizzato del parco chiuso, condotta dalla quale non ha neppure voluto desistere malgrado gli inviti –formali e informali- degli Organi preposti.

5. – Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che ai sensi dell'art. 227.8 lettera B del Regolamento Sportivo Nazionale “*Violazione da parte di conduttori delle norme di svolgimento di una competizione*”, la condotta tenuta dal Piazza è tipizzata e punita come segue:

“b) il concorrente/conduttore che si sottrae alle verifiche tecniche comunque disposte dai Commissari Sportivi e/o non adempie all’obbligo di presentare la vettura al parco chiuso o lo abbandona anzitempo è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l’ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00”.

Il Collegio ritiene aderire alla proposta sanzionatoria del Requirente, considerato (ai sensi dell'art. 229 comma 1 del RSN, per cui occorre tenere “*conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell’infrazione, dei suoi precedenti disciplinari*”) il fatto che, sotto il profilo attenuante, non sono emersi precedenti a carico dell'incolpato, mentre –d’altro lato- egli, sebbene formalmente richiamato, non ha voluto recedere dalla condotta.

6. - Al licenziato Antonio Piazza, in definitiva, va applicata la ammenda di € 1.500,00 e la sospensione della licenza per giorni 90.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Antonio Piazza (lic conc/cond 74309) responsabile dall'incolpazione ascritta e gli applica la sanzione di € 1.500,00 e la sospensione della licenza per giorni 90.

Così deciso, in videoconferenza, il 6 marzo 2024.

IL RELATORE

Cons. Achille Sinatra



ACHILLE SINATRA
16.05.2024
09:09:16
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti